



CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma

00078- via Roma, 5

Distretto Socio – Sanitario RM6/1

Area Piani di Zona



AVVISO PUBBLICO

Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi sociali di assistenza alla persona ai sensi della DGR Lazio n. 223/2016 e DGR 88/2017

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 425 del 07.05.2019

"Regolamento dei servizi e interventi di assistenza alla persona" del Distretto RM 6.1

Art. 1 - Definizione e finalità

Il **Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona** - d'ora in avanti per brevità denominato: **Registro** - è uno strumento di qualificazione dell'offerta del sistema dei servizi sociali distrettuali.

L'iscrizione al Registro costituisce il riconoscimento da parte del Servizio pubblico titolare dei Servizi alla persona, ai sensi della DGR 223/2016 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi domiciliari alle persone ed è inoltre la condizione essenziale, anche se non sufficiente, per l'affidamento dei Servizi assistenziali. In tal senso l'iscrizione al Registro distrettuale dei soggetti erogatori dei servizi domiciliari è da intendersi anche come strumento di preselezione per l'accesso alle eventuali successive procedure di affidamento che il Servizio pubblico intenda attivare non costituendo tuttavia in alcun modo vincolo o obbligo in tal senso.

Il Registro assicura la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi anche attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni.

Al Registro sono iscritti i soggetti del terzo settore, interessati e ritenuti idonei ad erogare prestazioni, nell'ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona, che comprende:

- il Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili;
- il Servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale.

Per chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti erogatori dei suddetti servizi devono presentare formale richiesta secondo le modalità definite nel presente avviso al Comune di Monte Porzio Catone nella sua qualità di ente capofila del Distretto RM 6.1.

Art. 2 - Soggetti che possono richiedere l'iscrizione

Il Registro è gestito dall'Ufficio di Piano del Comune di Monte Porzio Catone in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni e con il Servizio Sociale Distrettuale.

Possono iscriversi al Registro dei soggetti gestori di assistenza alla persona i soggetti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 39. comma 2 della L.R. n. 11/2016.

Art. 3 - Sezioni del Registro

Il Registro è articolato in 2 sezioni:

Sezione 1: Assistenza Domiciliare Integrata

- Assistenza Domiciliare Minori
- Assistenza Domiciliare Disabili (anche disabili minori)
- Assistenza Domiciliare Anziani

Sezione 2: Persone in condizione di grave disagio sociale

Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità e degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla DGR 223/2016 e

ss.mm.ii. ed in particolare ai paragrafi B.1 e B.2 e all'art. 6 e 7 del "Regolamento dei servizi e interventi di assistenza alla persona" del Distretto RM 6.1.

Ogni soggetto gestore può richiedere l'iscrizione, ricorrendone gli specifici requisiti, ad una o a più sezioni.

Art. 4 - Modalità per la tenuta del Registro, l'aggiornamento e la pubblicazione

Il Registro viene aggiornato con cadenza di norma semestrale dal Responsabile dell'Ufficio di Piano con proprio atto determinativo. Il Registro è pubblico e consultabile sul sito internet del Distretto RM 6.1: www.distrettosociosanitariorm6-1.it.

Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 5 - Ulteriori requisiti per l'iscrizione nel Registro

Il soggetto del Terzo Settore per poter essere iscritto nel Registro, ovvero accreditato al Servizio pubblico titolare dei servizi distrettuali alla persona deve attestare, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti di seguito indicati:

1. Requisiti di ordine generale
 - a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Requisiti di idoneità professionale
 - a) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del soggetto erogatore con le attività oggetto di accreditamento;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A. di competenza territoriale (se previsto per la tipologia di organizzazione);
 - c) iscrizione all'albo regionale/nazionale relativo alla tipologia di organizzazione;
3. Requisiti qualitativi e di capacità tecnico-professionale e organizzativa
 - a) adozione di un modello organizzativo ai sensi dell'articolo 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000. n. 300);
 - b) possesso da parte del responsabile del soggetto erogatore di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti all'art. 6 comma 1 al punto "Figure professionali" del "Regolamento dei servizi e interventi di assistenza alla persona" del Distretto RM 6.1;
 - c) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
 - d) dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone, destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii.;
 - e) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;

- f) disponibilità di un'adeguata sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del distretto RM 6.1;
- g) adozione di adeguate coperture assicurative, volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto gestore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- h) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema locale e regionale dei servizi sociali;
- i) esistenza di una rete di contatti con i soggetti operanti sul territorio di riferimento nel campo socioassistenziale;
- j) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, conoscenza e capacità di attivare le risorse sociali della comunità e le risorse territoriali in campo socio-assistenziale e socio-sanitario;
- k) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti, anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge;
- l) curriculum del soggetto richiedente (Attività svolte limitatamente agli ultimi tre anni con indicazione della committenza, dei luoghi, del periodo di esecuzione e degli importi - Figure professionali - Attrezzature tecniche e informatiche - Rapporti con il territorio).

Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti, decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona.

Art. 6 - Iscrizione al Registro

Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato A, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite o consegnate a mano, dovranno pervenire al Comune capofila di Monte Porzio Catone a partire dalla data odierna all'Ufficio protocollo del Comune di Monte Porzio Catone al seguente indirizzo:

Comune di Monte Porzio Catone - capofila del Distretto RM 6.1 – Via Roma,5 - 00078 Monte Porzio Catone.

Sulla busta chiusa dovrà essere indicato, oltre al mittente, il seguente oggetto: **“Avviso pubblico per l'iscrizione al Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi alla persona”**.

In fase di prima istituzione, tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa entro il 30.06.2019.

Le domande che perverranno oltre detto termine saranno prese in esame successivamente e si procederà all'iscrizione nel Registro, previo accertamento dei requisiti, entro sei mesi dal termine sopra indicato.

Non si procederà all'iscrizione al Registro delle domande:

- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti;
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico;
- redatte con modalità diverse da quelle indicate.

Il Comune capofila di Monte Porzio Catone non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per i successivi aggiornamenti si rimanda al precedente art. 4.

Il Comune capofila di Monte Porzio Catone si riserva di modificare e/o integrare quanto definito con il presente avviso pubblico ed in modo particolare i requisiti, gli obblighi e le modalità per l'iscrizione nel Registro. I soggetti già iscritti dovranno integrare nei termini che saranno definiti la documentazione richiesta pena la cancellazione ai sensi dei successivi articoli.

Art. 7 - Cancellazione dal Registro

Qualora, in seguito alla valutazione periodica effettuata da parte dei Servizi distrettuali preposti o in seguito a segnalazioni o reclami da parte di utenti e/o loro familiari, emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto gestore dei servizi alla persona, l'Ufficio di Piano avvia un procedimento ex art. 7 e segg. della Legge 241/90 volto a verificare la natura e la rilevanza dei disservizi rilevati. In seguito a tale procedimento istruttorio il responsabile dell'Ufficio di Piano può disporre la cancellazione dal Registro.

La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata agli interessati, è disposta d'ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari all'iscrizione e previsti dal presente avviso.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione della variazione dei dati relativi ai requisiti

Gli iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Piano ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione. Il mancato rispetto di tale obbligo costituirà motivo di cancellazione dal Registro ai sensi dei precedenti articoli 5 e 7.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alla DGR del Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Patrizia Pisano